

TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART.414 C.P.C.

CON ISTANZA CAUTELARE EX ART.700 C.P.C.

Per la prof.ssa **Spada Veronica** nata a Siracusa il 05.01.1982 e residente a Floridia in viale Vittorio Veneto n.186, C.F. SPDVNC82A45I754Z, elettivamente domiciliata in Catania, via Francesco Crispi n.211 presso lo studio dell'avv. Dino Caudullo (C.F. CDLDNI73H18C351K – PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it) che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto

Contro il Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588) e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Siracusa in persona del legale rapp.te p.t.

PREMESSE

Già inserita nella seconda fascia graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) della provincia di Siracusa per il biennio 2020/2022 per la classe di concorso A046, essendo stata ammessa al Tfa per il conseguimento del titolo di specializzazione su sostegno ed essendo prossima al conseguimento dello stesso, in occasione della procedura di aggiornamento delle graduatorie provinciali per il biennio 2022/2024, la ricorrente ha chiesto di aggiornare la propria posizione quanto alla classe di concorso A046 e di essere inserita (inizialmente con riserva



come meglio infra si dirà) nella prima fascia delle Gps per i posti di sostegno - ADSS.

In particolare, in base alle disposizioni di cui all'OM 112/2022, la ricorrente ha contestualmente presentato domanda di aggiornamento della propria posizione in seno alla II fascia delle Gps per la classe di concorso A046 e domanda di inserimento (con riserva) nella I fascia delle Gps di sostegno – ADSS- sostegno nella scuola secondaria di secondo grado – in quanto di lì a breve avrebbe sostenuto l'esame finale presso l'Università Kore di Enna per il conseguimento della specializzazione.

In seno alla domanda, entro il termine di scadenza previsto allo scopo (31.05.2022), la ricorrente ha quindi dichiarato i nuovi titoli culturali conseguiti e posseduti prima della scadenza prevista per la presentazione della domanda.

In data 06.06.2022 la ricorrente ha quindi conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico Grado (II° Grado) presso l'Università Kore di Enna, ed in data 19.07.2022¹ ha sciolto la riserva così da essere collocata in GPS nella I fascia sostegno II grado della provincia di Siracusa.

Conclusa tale operazione, la ricorrente si è quindi premurata di verificare il suo stato in seno alle suddette graduatorie.

Con suo grande stupore tuttavia, la ricorrente ha potuto appurare che in ordine alla domanda di aggiornamento/inserimento del 30.05.2022² i titoli culturali conseguiti, posseduti e ritualmente dichiarati entro la data di scadenza

¹ Domanda m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.8218432.19-07-2022.

² m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7750502.30-05-2022.



(31.05.2022) per la presentazione della domanda, risultavano inspiegabilmente valutati solo per la classe di concorso A046 e non pure per la graduatoria di sostegno – ADSS.

In particolare, in seno alla domanda presentata in data 30.05.2022, la ricorrente ha dichiarato il possesso dei seguenti titoli culturali:

ASSESSMENT IN ENGLISH ESB - Certificazione di lingua inglese C1

Master La consulenza Pedagogica nei contesti educativi di Formazione Permanente

Certificazione ECDL

Certificazione PL200 USO DIDATTICO DELLA LIM

Certificazione PEKIT DIGITA LESSON

Certificazione PEKIT SECURITY

All'atto della compilazione della domanda tramite il modulo informatico presente sul portale Istanze On Line del Ministero dell'Istruzione, la ricorrente ha regolarmente inserito i predetti titoli nella unica finestra attiva presente allo scopo, senza che il modulo medesimo richiedesse ulteriori adempimenti.

Ed a riprova dell'inserimento in domanda dei titoli in questione, sta il fatto che gli stessi sono stati regolarmente valutati (7 punti) nell'ambito della graduatoria per la classe di concorso A046, ma non pure – come dovuto – nella graduatoria per i posti di sostegno ADSS, dove sono stati riconosciuti solo 36 punti in luogo dei 43 dovuti.



La ricorrente ha prontamente segnalato detta anomalia alla Scuola polo deputata alla valutazione della domanda – il II Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni” di Priolo Gargallo – nonché all’Ufficio scolastico territoriale di Siracusa, senza tuttavia ricevere riscontro alcuno e vedendosi oggi costretta, onde evitare di subire pregiudizi irreparabili, ad agire in giudizio per il riconoscimento di detti titoli anche nella graduatoria ADSS.

DIRITTO

Le GPS sono state istituite per la prima volta per mezzo dell’O.M. 60/2020 ai sensi della disposizione di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per il conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Con l’ordinanza ministeriale 60/2020 il Ministero dell’Istruzione ha quindi costituito le nuove graduatorie provinciali per le supplenze, le c.d. GPS, finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, al conferimento degli incarichi annuali e fino al termine delle attività didattiche, ed ha altresì disposto l’aggiornamento delle graduatorie di istituto.

L’ordinanza ha previsto che le GPS per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in due fasce:

- la prima costituita dai docenti abilitati;
- la seconda costituita dai docenti in possesso di uno dei seguenti requisiti:



per le classi di concorso su posto comune è richiesto il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla specifica classe di concorso, congiunto alternativamente

a) al possesso dei 24 CFU

oppure, in alternativa

b) al possesso di abilitazione specifica su altra classe di concorso o altro grado

oppure, in alternativa

c) precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

2) per i posti di sostegno

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2019/2020 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso:

I. per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;

II. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.



Come evidenziato in premessa, la ricorrente si è inserita per la prima volta nelle Gps nel 2020 per la classe di concorso A046.

Dette graduatorie sono state quindi oggetto di una procedura di aggiornamento e integrazione prevista e disciplinata dall'O.M. 112/2022.

L'art. 4 della legge 124/1999, infatti, reca la disciplina delle "Supplenze" e stabilisce che "1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo. 2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.".

I commi 6 bis e ter dell'art. 4 invero dispongono quanto segue:



“6-bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. (una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo”.

Dunque, le Gps sono state istituite e previste ai sensi della legge 124/1999 allo specifico ed espresso scopo di conferire supplenze su base provinciale relativamente a posti disponibili in quanto vacanti relativamente ad un intero anno scolastico.

Proprio per realizzare tale finalità, le Gps sono state istituite dall'O.M. 60/2020 che ha disciplinato le procedure di prima composizione disponendo la pubblicazione di graduatorie efficaci per il biennio 2020/2022.

Tali graduatorie, tuttavia, per effetto delle sopravvenute disposizioni di cui all'O.M. 112/2022 sono state di fatto aggiornate ed integrate essendo stata prevista effettivamente la possibilità di:



1. presentare domanda per richiedere o l'inserimento ex novo, per coloro che siano venuti in possesso dei requisiti di accesso con decorrenza dal 6.8.2020, ovvero con decorrenza dalla data di scadenza della proposizione dell'istanza di inserimento disposta dall'O.M. 60/2020; o l'aggiornamento del punteggio per coloro che fossero già inseriti ovvero di cambiare l'ambito di inserimento;
2. oppure non presentare domanda, e semplicemente rimanervi inseriti senza mutare punteggio e sede.

Dunque, di fatto, le GPS istituite dall'O.M. 60/2020 non sono decadute né sono state private di efficacia essendo state piuttosto oggetto di una specifica procedura di mero aggiornamento ed integrazione dal momento che coloro che non presentano alcuna istanza ai sensi dell'O.M. 112/2022 restano comunque inseriti nelle graduatorie in forza della propria inclusione già disposta ai sensi dell'O.M. 60/2022.

Ne consegue che l'O.M. 60/2022, per quanto peraltro espressamente richiamata nelle premesse dell'O.M. 112/2022 è a tutt'oggi l'ordinanza costitutiva delle GPS così come è certo che le GPS istituite dalla predetta O.M. 60/2020 integrate ed aggiornate ai sensi dell'O.M. 112/2022 siano funzionali, ai sensi della legge 124/1999 alla sottoscrizione di contratti di supplenza per la copertura delle cattedre disponibili che non sono assegnate a docenti di ruolo.

In particolare, l'OM 112/2022 (art.7) ha previsto che “Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia, per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per le quali abbiano i requisiti previsti”.



Il comma 4 del citato art. 7 ha poi specificato che nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara, tra l'altro, i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate all'ordinanza medesima, precisando (comma 11) che gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione ed è ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande.

Quanto alle graduatorie di sostegno, l'OM 112 ha specificato che possono essere inseriti con riserva nella prima fascia anche coloro che conseguono la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio (2022).

Come detto, la ricorrente entro il termine del 31 maggio 2022 ha presentato la domanda di aggiornamento per la classe di concorso A046 e di inserimento con riserva nella I fascia per i posti di sostegno ADSS.

Avendo conseguito il titolo di specializzazione di sostegno il successivo 6.06.2022, come da Avviso del Ministero dell'Istruzione del 30.06.2022 prot.24984, in data 19.07.2022 la ricorrente ha presentato istanza finalizzata allo scioglimento positivo della riserva e, quindi, per l'inserimento a pieno titolo nella I fascia delle graduatorie di sostegno.

All'atto della pubblicazione delle graduatorie, in effetti, la ricorrente è risultata inserita a pieno titolo nella I fascia delle graduatorie di sostegno ADSS, senza che gli fosse però attribuito alcun punteggio per i titoli culturali ritualmente dichiarati in domanda, con il riconoscimento di complessivi 36 punti, in luogo dei 43 dovuti.



La mancata attribuzione di alcun punteggio per i titoli culturali regolarmente dichiarati in seno alla domanda inviata in data 30.05.2022 è tuttavia illegittimo e frutto di una errata applicazione dell'OM 60/2020 e dell'OM 112/2022.

Invero, come dianzi evidenziato, le citate ordinanze, che rappresentano la lex specialis della procedura de quo, si sono limitate a precisare, senza null'altro aggiungere, che nell'istanza di partecipazione ogni aspirante doveva dichiarare, tra l'altro, i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate all'ordinanza medesima.

Così come richiesto dall'OM 112/2022, in seno alla domanda (cfr. da pag. 4 a pag. 9) la ricorrente ha dichiarato di essere in possesso dei seguenti titoli culturali

ASSESSMENT IN ENGLISH ESB - Certificazione di lingua inglese C1

Master La consulenza Pedagogica nei contesti educativi di Formazione Permanente

Certificazione ECDL

Certificazione PL200 USO DIDATTICO DELLA LIM

Certificazione PEKIT DIGITA LESSON

Certificazione PEKIT SECURITY

Senonché in seno alla graduatoria per i posti di sostegno ADSS non sono stati valutati i titoli culturali ugualmente dichiarati nella medesima domanda (da pag. 4 a pag.9).

Che i titoli di cui trattasi fossero pacificamente valutabili emerge dall'esame della Tabella di valutazione titoli allegata all'OM 112/2022.



Ed in particolare

ASSESSMENT IN ENGLISH ESB - Certificazione di lingua inglese C1 – punto
B.14 della tabella A/7 – punti 4

Master La consulenza Pedagogica nei contesti educativi di Formazione
Permanente – punto B.15 della tabella A/7 – punti 1

Certificazione ECDL – punto B.17 della tabella A/7 – punti 0,5

Certificazione PL200 USO DIDATTICO DELLA LIM – punto B.17 della tabella
A/7 – punti 0,5

Certificazione PEKIT DIGITA LESSON – punto B.17 della tabella A/7 – punti
0,5

Certificazione PEKIT SECURITY – punto B.17 della tabella A/7 – punti 0,5

Per i predetti titoli culturali andavano quindi riconosciuti complessivi punti 7.00,
in quanto espressamente dichiarati dalla ricorrente in domanda e contemplati tra
i titoli valutabili dalla relativa Tabella A/7 alla sez. B, allegata all'OM 112/2022.

Né tantomeno era previsto in alcuna parte dell'ordinanza ministeriale che i titoli
dovessero essere dichiarati in maniera diversa o, tantomeno, ripetuti (non si
comprende invero come), per più di una volta nella medesima domanda.

L'unica sezione del modulo di domanda on line in cui è stato richiesto alla
ricorrente di elencare i titoli è stata ritualmente compilata, tant'è che gli stessi
figurano nella domanda in formato pdf sviluppata dal sistema Istanze On Line, e
sono stati però inspiegabilmente riconosciuti in una sola graduatoria (classe



A046), sebbene gli stessi fossero valutabili – come dianzi evidenziato – anche nella graduatoria di sostegno.

Si trattava quindi di titoli culturali valutabili in maniera trasversale in tutte le graduatorie in cui si è inseriti.

Anche in ragione di ciò appare ancor più inspiegabile la mancata valutazione degli stessi nella graduatoria di sostegno.

Né, per i medesimi motivi, potrebbe ritenersi legittimo e tantomeno ragionevole, laddove in remota ipotesi fosse così, che i medesimi titoli andavano ripetuti meccanicamente – ma non si comprende né dove né come – in altre sezioni della unica domanda da presentare.

Risulta pertanto evidente la violazione dell'ordinanza ministeriale nei termini sopra indicati e della allegata tabella di valutazione titoli.

*** **

In ogni caso, nella remota ipotesi in cui – sebbene in alcun modo previsto dall'OM 112/2022 – dovesse ritenersi che fosse necessario ripetere meccanicamente in più sezioni della medesima domanda gli stessi titoli culturali già dichiarati nello stesso modulo di domanda e, come detto, valutabili trasversalmente in tutte le graduatorie di inserimento del candidato, i titoli dichiarati in domanda dalla ricorrente andavano comunque valutati anche nella graduatoria di sostegno ADSS.

Invero alla luce della chiara formulazione dell'OM 112/2022 **non era affatto richiesto che i medesimi titolo andassero più volte dichiarati nella medesima**



domanda in riferimento a ciascuna graduatoria in cui si chiedeva l'inserimento o di cui si chiedeva l'aggiornamento del punteggio.

Invero, una volta dichiarati i titoli culturali in seno all'unico modulo di domanda, la circostanza era già portata alla legale conoscenza dell'Amministrazione procedente, risultando a dir poco ultroneo richiedere di dichiarare nuovamente gli stessi titoli per ciascuna graduatoria – né si comprende come si sarebbe dovuta effettuare detta ulteriore dichiarazione laddove nell'unica sezione in cui è stato richiesto la ricorrente li ha debitamente inseriti.

In perfetta buona fede quindi, ed in maniera assolutamente logica e rispondente alle prescrizioni dell'OM 112/2022, una volta inseriti in domanda i titoli culturali, la ricorrente non ha ritenuto – anche ove per assurdo fosse dovuto - di doverli dichiarare nuovamente in eventuali altre sezioni (non si comprende però quali) del modulo di domanda.

La ricorrente ha quindi fatto legittimo affidamento sulla valutazione dei titoli in tutte le graduatorie in virtù della dichiarazione degli stessi in domanda, non essendo stata espressamente richiesta dal bando la ripetizione della dichiarazione dei titoli per ciascuna graduatoria di inserimento ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

Era in effetti assolutamente illogico ed irragionevole imporre al candidato di dichiarare per due volte i medesimi titoli.

In ogni caso, tenuto conto che la ricorrente aveva regolarmente dichiarato in seno alla domanda il possesso dei citati titoli culturali (segnatamente da pagina 4 a



pagina 9 del modulo), l'Amministrazione avrebbe dovuto comunque tenerne conto ai fini dell'attribuzione del punteggio ivi previsto in tutte le graduatorie, quindi anche in quella di sostegno, in applicazione del principio del soccorso istruttorio.

A mente infatti dell'art.6 della legge 241/90 l'Amministrazione deve accertare di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adottare ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

Orbene è evidente che, **avendo dichiarato tutti i titoli culturali in seno alla unica domanda la circostanza era legalmente nota all'Amministrazione procedente e, laddove i medesimi titoli non sono stati nuovamente dichiarati nell'ambito della medesima domanda per tutte le graduatorie di inserimento, qualora ciò fosse stato effettivamente necessario allo scopo, l'Amministrazione avrebbe dovuto agire in applicazione del principio del soccorso istruttorio.**

È il caso di puntualizzare peraltro, che il soccorso istruttorio avrebbe potuto e dovuto sopperire alla mancata ripetizione dei medesimi titoli già dichiarati in domanda, mentre, giustamente, non poteva supplire alla omessa dichiarazione di detti titoli nella domanda.

La circostanza del possesso dei citati titoli culturali era infatti già legalmente nota all'Amministrazione in quanto espressamente dichiarati in domanda e, quindi,



versati agli atti della procedura, ed allo scopo di selezionare le migliori professionalità nel perseguimento dell'interesse pubblico in rispetto dell'art.97 Cost., l'Amministrazione avrebbe dovuto comunque ritenere sufficiente – ove fosse stata necessaria la meccanica ripetizione - la dichiarazione dei titoli anche se in una sola sezione della domanda, anche per l'attribuzione del relativo punteggio nelle altre graduatorie (in quella di sostegno nel caso di specie).

La mancata attivazione del richiamato principio ha quindi determinato una evidente disparità di trattamento tra i candidati, nonché la violazione del principio del favor participationis e, inevitabilmente, una lesione del principio di buon andamento della P.A.³, oltre che dei generali principi di correttezza e buona fede.

Pertanto, a fronte della chiara previsione dell'OM 112/2022 (e della precedente OM 60/2020), che non specificavano o prevedevano in alcun modo che gli stessi titoli andavano dichiarati più volte nella stessa domanda ai fini della loro valutazione in ciascuna delle graduatorie di inserimento, il ricorso all'attività ausiliatrice e suppletiva della Pubblica Amministrazione nella integrazione della domanda era assolutamente giustificabile e dovuta, in quanto nel caso di specie il doveroso intervento della P.A. non confliggeva affatto con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti.

Come costantemente affermato in giurisprudenza, *“In materia di concorsi pubblici, l'Amministrazione ha un preciso obbligo di verificare la correttezza*

³ “L'attivazione del soccorso istruttorio, in riferimento ai concorsi pubblici, è necessario proprio per le finalità di detta procedura che, essendo diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali”. In termini cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 19/07/2021, n. 5413 e Consiglio di Stato, sez. VI, 15/03/2021, n. 2226.



delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della l. n. 241 del 1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti. Tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione al concorso sia presentata in modo informatizzato, atteso che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente, non tanto per attribuire all'interessato un vantaggio di sua spettanza, quanto perché la procedura concorsuale è finalizzata a selezionare le migliori professionalità disponibili per realizzare il preminente interesse pubblico, che un errore di valutazione potrebbe pregiudicare.” (T.A.R., L'Aquila, sez. I, 01/04/2021, n. 172).

“Nei concorsi pubblici, il dovere di soccorso istruttorio desumibile dall' art. 6, l. 7 agosto 1990 n. 241, sussiste, senza violazione del principio della parità di trattamento e quindi del dovere di imparzialità ex art. 97 Cost, quando si tratta di mere regolarizzazioni di elementi di contorno, in presenza di atti o documenti già completi negli elementi costitutivi, ma non di completare la domanda nei suoi elementi essenziali. Più in generale, nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore



per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione” (T.A.R., Napoli, sez. V, 03/03/2020, n. 1000).

Ciò che caratterizza l'errore « soccorribile », prosegue la giurisprudenza, è la circostanza che la divergenza fra dichiarato e voluto emerga in maniera evidente, senza alcun bisogno che vengano compiuti ulteriori indagini finalizzate alla ricostruzione della volontà del dichiarante, il cui contenuto, nonostante l'errore, deve rimanere individuato ed individuabile, con certezza, da chiunque si appresti alla lettura e comprensione dell'atto (T.A.R. Bari, (Puglia) sez. I, 04/03/2019, n.324).

Nel caso a mano, come più volte evidenziato, **si era in presenza proprio di un “errore soccorribile”** (se di errore proprio si può parlare, visto quanto rilevato in precedenza), **in quanto la ricorrente aveva già dichiarato tutti i titoli culturali in domanda** e, quindi, era evidente che avrebbe ben voluto l'attribuzione del relativo punteggio in tutte le graduatorie in cui chiedeva l'inserimento.

Non era inoltre necessaria alcuna indagine finalizzata alla ricostruzione della volontà del dichiarante, il cui contenuto, nonostante il presunto errore, era palesemente individuato o individuabile, con estrema certezza, da chiunque si fosse apprestato alla lettura e comprensione della domanda.

“Nelle procedure selettive, anche in ossequio al principio del favor participationis, il soccorso istruttorio è logicamente consentito allorquando si tratti di precisare un dato comunque fornito, sia pure in maniera erronea o incompleta e quindi non del tutto mancante, rappresentando dunque l'errore del



partecipante il presupposto per l'applicazione del dovere di soccorso istruttorio, attraverso l'invito dei candidati-concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con l'unico limite che non sia alterata la par condicio dei candidati-concorrenti e non si determini una modificazione del contenuto della documentazione presentata". (T.A.R., Cagliari, sez. I, 29/10/2021, n. 732).

DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Come dianzi evidenziato al ricorrente ha conseguito entro il termine previsto dall'OM 112/2022 il titolo di specializzazione di sostegno, che le ha consentito di essere inserita nella I fascia delle Gps di sostegno.

Con gli ulteriori 7 punti cui ha diritto in virtù dei titoli culturali dichiarati in domanda, ed illegittimamente non attribuiti dall'Amministrazione, la ricorrente si collocherebbe in graduatoria in posizione certamente utile ai fini del conferimento dell'incarico di supplenza annuale, scavalcando numerosi aspiranti.

Invero, con l'attribuzione degli ulteriori 7 punti cui ha diritto, dal posto n.400 in graduatoria, la ricorrente si collocherebbe infatti al posto n.307, superando circa cento candidati.

Allo stato la ricorrente non sta prestando servizio e, nonostante con grandi sacrifici sia riuscita a conseguire il titolo di specializzazione su sostegno, a causa dell'evidente errore commesso dall'Amministrazione, rischia di vedersi preclusa



ogni possibilità di svolgere servizio di insegnamento, con innegabile conseguente danno non patrimoniale irrisarcibile, oltre che patrimoniale.

Invero, con il punteggio corretto, la ricorrente sarebbe prossima al conferimento dell'incarico annuale rispetto alla preferenze espresse con il modulo "INFORMATIZZAZIONE NOMINE SUPPLENZE" inviato in data 15.08.2022⁴.

Se è infatti risarcibile il danno patrimoniale derivante dal mancato percepimento della retribuzione per l'incarico non assegnato, è certamente non risarcibile, nemmeno per equivalente, il danno alla professionalità ed alla carriera derivante dall'impossibilità di prestare servizio di insegnamento, per di più in un settore così delicato e specialistico qual è quello dell'insegnamento nei confronti degli alunni disabili.

Si impone pertanto la concessione di una misura cautelare che consenta alla ricorrente di vantare sin d'ora il maggior punteggio ad essa spettante, al fine di poter aspirare al conferimento di un incarico di supplenza annuale.

Pertanto, si segnala, come nel caso in esame sussistano sia l'imminenza che la irreparabilità del pregiudizio di cui all'articolo 700 cpc.

Sicché è doveroso evidenziare l'esatto diritto vantato dalla ricorrente che – è palese – non ha carattere in questa sede esclusivamente patrimoniale, ma attiene alla sfera personale e professionale della ricorrente ed alla loro stessa esistenza,

⁴ m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.8866283.15-08-2022.



la cui dignità è enormemente compromessa nelle relazioni individuali, lavorative e familiari.

Al riguardo, dunque, risulta palese come l'illegittima condotta dell'Amministrazione abbia determinato, e continui a determinare, seri pregiudizi di natura patrimoniale e non patrimoniale in capo alla ricorrente.

Senza dimenticare, peraltro, come lo stesso Giudice delle Leggi abbia avuto modo di insegnare riguardo ai provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. (sentenza n. 190 del 1985 e sent. n. 253 del 20/6/94) "...che la disponibilità di misure cautelari costituisce espressione precipua del "principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione"; ed una siffatta funzione strumentale all'effettività della stessa tutela giurisdizionale, essendo innegabilmente comune sia alle misure di contenuto anticipatorio che a quelle conservative, giustifica l'introduzione di una uniforme disciplina...".

Nel caso prospettato - è intuitivo - la durata del processo vanificherebbe il buon diritto del ricorrente e dunque la stessa azione giudiziaria e determinerebbe l'impossibilità di qualsiasi utile riparazione risarcitoria "per equivalente".

Non pare dubitabile che la condotta posta in essere dall'Amministrazione abbia creato grande nocumento alla ricorrente e continui a crearlo giorno dopo giorno: una sentenza che intervenisse con ritardo pregiudicherebbe il diritto dell'istante, nonché la legittima aspettativa ad una effettività della tutela giurisdizionale, garantita dalla Costituzione.



Pertanto, per quanto sopra esposto, nelle more della definizione nel merito del giudizio si

CHIEDE

All'Ill.mo Tribunale, ai sensi dell'art.700 c.p.c. di disapplicare, sospendere o annullare gli effetti in via cautelare ed urgente di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura di costituzione e aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze per la provincia di Siracusa che ha coinvolto l'odierna ricorrente, nella parte in cui non sono stati valutati i titoli culturali dichiarati in domanda nella graduatoria di I fascia per i posti di sostegno ADSS e per l'effetto

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione nella graduatoria di sostegno dei titoli culturali dichiarati in domanda (ASSESSMENT IN ENGLISH ESB - Certificazione di lingua inglese C1, Master La consulenza Pedagogica nei contesti educativi di Formazione Permanente, Certificazione ECDL, Certificazione PL200 USO DIDATTICO DELLA LIM, Certificazione PEKIT DIGITA LESSON, Certificazione PEKIT SECURITY), con la conseguente attribuzione di ulteriori punti 7 in graduatoria, o del maggiore o minore punteggio ritenuto di Giustizia in base alla Tabella di valutazione titoli allegata all'OM 112/2022;

- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al conferimento dell'incarico di supplenza annuale in quanto collocata in posizione utile in graduatoria in virtù del punteggio rideterminato in esito alla valutazione dei titoli culturali.



*** **

Nel merito, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissata l'udienza di comparizione delle parti, così statuire

- accertare e dichiarare l'illegittimità della I fascia della graduatoria provinciale per le supplenze (Gps) per la provincia di Siracusa per i posti di sostegno ADSS (Sostegno nella scuola secondaria II grado), nella parte in cui alla ricorrente vengono riconosciuti complessivi punti 36 in luogo di punti 43, e comunque nella parte in cui non sono stati valutati i titoli culturali dichiarati in domanda;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avere riconosciuti e valutati nella I fascia della graduatoria provinciale per le supplenze (Gps) per la provincia di Siracusa per i posti di sostegno ADSS (Sostegno nella scuola secondaria II grado) i titoli culturali dichiarati in domanda (ASSESSMENT IN ENGLISH ESB - Certificazione di lingua inglese C1, Master La consulenza Pedagogica nei contesti educativi di Formazione Permanente, Certificazione ECDL, Certificazione PL200 USO DIDATTICO DELLA LIM, Certificazione PEKIT DIGITA LESSON, Certificazione PEKIT SECURITY), con la conseguente attribuzione di ulteriori punti 7 in graduatoria, o del maggiore o minore punteggio ritenuto di Giustizia in base alla Tabella di valutazione titoli allegata all'OM 112/2022.



- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al conferimento di un incarico di supplenza annuale (con termine al 31 agosto 2023) o fino al termine delle attività didattiche (con termine al 30 giugno 2023) per la classe di concorso ADSS, presso una delle sedi indicate come preferenze nel modulo “informatizzazione nomine supplenze” del 15.08.2022, ove collocata in posizione utile;

- per l’effetto, condannare il Ministero dell’Istruzione in persona del Ministro pro tempore al riconoscimento ai fini giuridici ed economici – anche a titolo di risarcimento del danno per le retribuzioni dovute e non corrisposte - dell’incarico di supplenza cui la ricorrente ha diritto in ragione della corretta collocazione in graduatoria, con la conseguente attribuzione di ulteriori punti utili per la sua posizione in graduatoria fino alla concorrenza di 12 punti per l’a.s. 2022/2023.

Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e compensi di giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell’art.93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara la controversia è di valore indeterminabile ed il contributo unificato versato è pari ad €259,00.

Si produce copia dei seguenti documenti: domanda di aggiornamento Gps, istanza scioglimento riserva; graduatoria provinciale supplenze, reclamo proposto dalla ricorrente, titoli non valutati, OM 60/2020, OM 112/2022, Tabella di valutazione titoli, bollettini nomine, modulo scelta sedi.

Avv. Dino Caudullo

